



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO

AZIENDALI DEL M.I.T. – SEDI CENTRALI DI VIA NOMENTANA E VIALE DELL'ARTE – ROMA

CIG n. 672217631F

TRA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali - codice fiscale n. 97532760580, rappresentato dalla D.ssa Regina Genga (Dirigente della Div.1), nata a e residente a in Via.....

e

..... (denominato **Concessionario**), con sede legale a, Via.. .., codice fiscale e partita IVA n....., rappresentato da nato il a e residente nel comune di, Via, nella qualità di

Il presente contratto consta di:

n....articoli per complessive pagine;

di un allegato Capitolato Tecnico per complessive pagine.

Premesse

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ospita al proprio interno due micronidi aziendali, siti presso le sedi centrali di Via Nomentana 2 e Viale dell'Arte 16, per una capienza totale di 47 bambini. Il M.I.T. ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e degli artt.95 e 164 del D. Lgs. 50 del 2016, per l'affidamento del servizio in regime di concessione amministrativa. In data è risultato aggiudicatario della gara

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto del contratto

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come innanzi rappresentato, affida a, in regime di concessione il servizio di gestione dei due micronidi aziendali denominati rispettivamente “I Cuccioli”, presso la sede di Via Nomentana 2, e “Puffi e Pupe”, presso la sede di Viale dell’Arte 16.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire il servizio sulla base del Capitolato tecnico, del Regolamento Interno e Progetto psico-pedagogico presentato in sede di gara, che costituiscono parte integrante del presente contratto. Il Concessionario nell’espletamento del servizio è tenuto, essendone in caso contrario responsabile, alla esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella legislazione vigente all’atto della sottoscrizione del contratto o che, nel corso dello svolgimento dello stesso, dovessero essere emanate, indipendentemente da espressi richiami contenuti nel presente contratto, nel Capitolato tecnico o negli altri atti richiamati.

La concessione è stipulata per un numero massimo di 47 bambini da 3 a 36 mesi, suddivisi in classi, per età (piccoli: da 3 a 12 mesi, medi: da 13 a 24 mesi, grandi: da 24 mesi). Per l’anno scolastico 2016-2017 il concessionario si impegna a mantenere i bambini già iscritti ai nidi alla data della stipula del contratto, salvo espresse rinunce, le cui rette saranno pagate secondo quanto stabilito nel successivo articolo 2.

Negli anni successivi il concessionario si obbliga a dare la precedenza ai soli utenti interni del MIT.

Il Concessionario, oltre al servizio di asilo nido, potrà realizzare nella struttura altre attività collaterali e/o integrative di socializzazione rivolte all’infanzia (centri estivi e babyparking nel mese di agosto, prolungamento dell’orario del servizio fino massimo alle ore 19 orario in cui è assicurata la sorveglianza,...), fermo restando che l’organizzazione delle rispettive attività, secondo una scansione oraria programmata, deve garantire la funzionalità dei diversi servizi, senza pregiudicarne alcuno. Nei giorni di sabato e domenica non è concesso di svolgere attività collaterali e/o integrative stante l’assenza del personale addetto alla sicurezza, sorveglianza, controllo degli accessi.

ARTICOLO 2

Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 32 mesi con decorrenza dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 agosto 2019, e possibilità di rinnovo per un ulteriore anno ai sensi dell’articolo 63, comma 5 del D. Lgs 50/2016. Durante tale periodo, rimangono ferme tutte le condizioni economiche stabilite nel presente Contratto e nel relativo Capitolato tecnico.

ARTICOLO 3

Tariffe

Il Concessionario applicherà la tariffa determinata attraverso l'espletamento della procedura di gara con successiva aggiudicazione definitiva, pari a: € (IVA), corrispondente alla retta mensile a bambino, per la frequenza dalle ore 7.30 fino alle ore 16.30 (tempo pieno), in conformità a quanto dichiarato nell'offerta. Il Concessionario dà atto di ritenere la tariffa pienamente remunerativa e di aver tenuto conto nella formulazione della stessa di tutte le circostanze, generali e/o particolari, che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulla esecuzione del servizio, nonché degli oneri relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di previdenza ed assistenza.

Non è ammessa la revisione del corrispettivo per il primo anno della concessione, mentre, a partire dal secondo anno, i prezzi contrattuali potranno essere aggiornati ad espressa richiesta del Concessionario, con cadenza annuale, in funzione dell'aumento del costo della vita di cui all'indice ISTAT-FOI riferito al precedente anno pedagogico.

Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa, fisso ed invariabile e sarà erogato secondo quanto stabilito in appresso:

1. Onere a carico della famiglia, pari alla tariffa di aggiudicazione che sarà riscossa mensilmente direttamente dal Concessionario. La tariffa verrà fatturata alla famiglia al netto del contributo di cui ai successivi punti 2 e 3.

2. Contributo a carico del MIT: per i soli utenti interni frequentanti il M.I.T. corrisponderà al Concessionario un contributo a proprio carico desumibile dalla tabella delle rette individuata sulla base della fascia ISEE e determinato sulla base delle disponibilità finanziarie di bilancio. Tale contributo, da erogare a favore del concessionario, sarà pari ad € 75.000 per gli anni 2017 e 2018 e ad € 50.000 per l'anno 2019 a valere del capitolo 1281 dello stato di previsione di questo Ministero. A titolo di contributo a favore delle famiglie, saranno altresì erogate al concessionario le ulteriori risorse finanziarie che si renderanno disponibili sul capitolo medesimo sia a legge di bilancio annuale e pluriennale che a valere del Fondo per i consumi intermedi.

3. Contributi a carico di altri enti convenzionati: qualora i nidi accolgano iscritti provenienti da altre pubbliche amministrazioni i contributi a favore di tali iscritti saranno completamente a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

4. Utenza municipale: qualora i nidi accolgano l'utenza municipale il MIT corrisponderà al concessionario l'importo della tariffa secondo le condizioni della eventuale convenzione stipulata tra il MIT e il Comune di Roma e comunque per un numero di iscritti non superiore a nove.

Il Dipartimento per le Politiche Educative e Scolastiche verserà sul capitolo di entrata di questo Ministero, la parte di propria spettanza per gli utenti comunali iscritti, a titolo di rimborso per il servizio reso dal Concessionario. Il MIT corrisponderà al Concessionario, previa emissione di regolare fattura mensile per ogni struttura educativa, l'importo della tariffa rimborsata da Roma Capitale relativamente all'utenza municipale.

5. Onere a carico delle famiglie per i servizi integrativi: gli oneri dei servizi integrativi sono completamente a carico delle famiglie e verranno determinati e riscossi direttamente dal Concessionario.

Per quanto non espressamente detto, relativamente al personale interno, si richiama il Regolamento Interno.

Il M.I.T. non è responsabile della riscossione della retta, né dei ritardi di pagamento, sia da parte degli utenti che da parte degli Enti convenzionati.
Nessun corrispettivo da parte del M.I.T. è dovuto per il mese di Agosto.
Per il prolungamento dell'orario fino alle ore 19.00 le famiglie sono tenute a versare la quota mensile maggiorata direttamente al Concessionario.

ARTICOLO 4

Personale addetto e modalità di svolgimento del servizio

Tutto il personale impiegato al nido, compreso quello utilizzato per le sostituzioni deve essere in possesso delle qualità e dei requisiti professionali stabiliti nell'art.14 del Capitolato tecnico e prescritti per legge. Il Concessionario è garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del servizio, il suo funzionamento e gli orari, si rimanda al Capitolato tecnico, al quale il Concessionario dovrà attenersi.

Il personale e gli incaricati dell'espletamento del servizio, nominativamente indicati dal Concessionario entro la prima settimana dall'inizio delle attività, dovranno operare nel rispetto delle funzioni, dei tempi e delle modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 5

Tutela del personale e sicurezza

Il Concessionario si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato nel servizio derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.
- Ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- Ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro di settore, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente.

ARTICOLO 6

Sicurezza delle strutture educative

Il Concessionario fornirà al Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell'Amministrazione, qualora necessario, idonea relazione sulla base dei sopralluoghi effettuati da proprio personale addetto e qualificato, sulla sicurezza degli spazi interni ed esterni delle due strutture educative e di tutto quanto in esse contenuto ed utilizzato per il servizio in base alle normative vigenti. Nelle relazioni dovranno

opportunamente essere indicati i risultati dei rilievi effettuati, le segnalazioni o richieste di intervento, necessarie a rendere gli ambienti conformi a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari, sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico, per la tutela degli utenti frequentanti i due nidi, del personale impiegato e di chiunque sia presente anche per brevi momenti negli spazi adibiti a micronidi aziendali. Il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo. Il Concessionario è responsabile sia nei confronti dell'Amministrazione sia dei Terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute delle persone presenti nei micronidi. A tale scopo il Concessionario dovrà contrarre assicurazioni contro i rischi inerenti la gestione del servizio e darne comunicazione al M.I.T.

ARTICOLO 7

Obblighi a carico del Concessionario

Il Concessionario assume, mediante contratto, la gestione educativa, organizzativa ed igienico-sanitaria dei micronidi aziendali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le modalità con le quali si esplicano dette funzioni sono espresse nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e nel Regolamento Interno. Tutta la documentazione è pubblicata sul sito ufficiale del M.I.T.

1) La gestione dovrà includere:

- l'esecuzione delle prestazioni offerte nel progetto educativo ed organizzativo, assumendosi in proprio tutte le responsabilità relative alla mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi, in conformità a quanto previsto nell'offerta tecnica, che fa parte integrante del presente contratto, redatta secondo le Linee guida al progetto psico-pedagogico;
- l'integrazione della documentazione o la presentazione ex novo, richiesta da Roma Capitale, per il funzionamento dei micronidi, nonché alla cura di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'asilo, qualora necessario;
- la gestione delle domande di iscrizione, ammissione, inserimenti, rinunce e frequenza degli utenti non appartenenti al MIT;
- la riscossione delle rette da parte di tutte le famiglie;
- il concessionario deve assumersi gli impegni per quanto riguarda in particolare il rispetto dei criteri e dei rapporti numerici stabiliti di volta in volta dalla normativa regionale, i parametri attualmente previsti sono: 1:6 per la sezione dei piccoli e 1:7 per le sezioni dei medi e dei grandi;
- la fornitura giornaliera degli alimenti per i prodotti deperibili, preferendo cibo biologicamente controllato, la preparazione dei prodotti, il servizio di mensa e lo smaltimento di quanto di scarto; la somministrazione dei cibi dovrà avvenire rispettando la fascia di età dei bambini;
- il rispetto del menù e delle tabelle dietetiche approvate dalla competente ASL, con tutte le garanzie di sicurezza d'igiene previste dalla normativa vigente e con particolare riferimento al D.Lgs. 193 del 2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE e dei Regolamenti comunitari n. 852, 853 e 854 del 2004), e s.m.i. nonché l'adozione del previsto sistema di autocontrollo (HACCP);

- può essere richiesta la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino certificati per problemi di alimentazione o esigenze collegate al credo religioso delle famiglie;
- l'assistenza sanitaria ai bambini tramite il supporto di un pediatra di fiducia del Concessionario;
- l'assistenza medica in ambito lavorativo nel rispetto del D. Lgs.vo 81/08 e s.m.i. ai propri dipendenti tramite l'istituzione di un medico competente di riferimento;
- la sostituzione periodica del materiale relativo all'igiene quotidiana del bambino e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
- le pulizie giornaliere ed igienizzazione dei locali in concessione, dei mobili, suppellettili e attrezzature, con l'uso di detergenti a norma di legge;
- la pulizia ed igienizzazione dei giochi usati nelle attività pedagogiche con detergenti a norma di legge e con procedure standardizzate;
- la pulizia/igienizzazione ordinaria interna ed esterna (giochi, area giochi e tutte le aree relative allo spazio esterno della struttura educativa) è a carico del Concessionario;
- lo smaltimento dei rifiuti giornalieri secondo la normativa vigente;
- la pulizia ed igienizzazione della biancheria per la preparazione della tavola e dei lettini;
- la fornitura dei materiali igienico sanitari per l'accudimento dei minori (pannolini, creme e detergenti) in relazione alle normative e linee guida standardizzate, di cui dovranno essere rese disponibili le relative schede tecniche;
- l'assicurazione sui minori relativamente alle attività svolte nell'ambito di quelle progettate per il nido;
- l'acquisto del materiale didattico di consumo (per le attività pittoriche, musicali ecc...);

Il Concessionario dovrà inoltre:

- riconoscere al M.I.T. un diritto di prelazione a favore dei propri utenti interni riservandogli annualmente un numero medio di 23 posti nelle due strutture educative sulla base delle richieste che saranno presentate e che verranno tempestivamente comunicate al concessionario;
- concordare con l'Amministrazione gli orari di tutti i servizi resi;
- la predisposizione del documento HACCP e la consegna al MIT all'inizio delle attività;
- sostenere ogni spesa inerente il personale impiegato;
- garantire la presenza di un medico specializzato in pediatria, per almeno due giorni al mese, per un minimo di cinque ore a struttura, come previsto nel Capitolato tecnico;
- garantire l'efficienza e il funzionamento degli asili nido aziendali con i costi proposti in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio;
- il Concessionario sarà il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato. Nei rapporti con terzi, fornitori, enti previdenziali, ecc...il Concessionario si impegna a usare esclusivamente il proprio nome e in nessun caso e per nessuna ragione a presentarsi con la denominazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- presentare ad ogni inizio anno al M.I.T. una lista del personale stabile e dei loro rispettivi sostituti. Il Concessionario si impegna a garantire, salvo casi di forza maggiore la stabilità del personale educativo;
- nel caso che si verificasse una interruzione della concessione di servizio, in corso di anno scolastico, dovrà impegnarsi a fornire l'assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti;
- si impegna a comunicare al MIT periodicamente l'avvenuto pagamento delle retribuzioni al personale dipendente;
- si impegna a garantire l'accesso al nido al personale del MIT per le verifiche e controlli di cui all'articolo 17 del capitolato.

ARTICOLO 8

Canone di locazione

Il Concessionario è obbligato al pagamento di un canone di locazione direttamente al Demanio dello Stato previa stipula di atto di concessione. L'Agenzia del Demanio ha determinato il canone annuo, per i locali adibiti a micronidi aziendali di questo Ministero, in € 76.440,00 per la struttura di Via Nomentana ed € 46.300,00 per la struttura di Viale dell'Arte; per un totale annuo di € 122.740,00 al netto degli oneri accessori. Il canone così calcolato va rimodulato in base ai mesi di effettivo servizio prestati dal Concessionario. Si evidenzia, che il canone determinato, non tiene conto delle agevolazioni previste in materia dal D.P.R. 13 settembre 2005, n.296. Ogni soggetto affidatario del servizio, in base alle proprie caratteristiche, potrà richiedere, direttamente all'Agenzia del Demanio, che il canone venga rimodulato in base ad eventuali agevolazioni previste per legge.

ARTICOLO 9

Opere e migliorie

Nel caso in cui il concessionario, nel corso del rapporto di cui al presente contratto, ritenesse opportuno o necessario effettuare lavori di adattamento e/o migliorie dei locali o delle aree adibiti ad asilo nido, le opere potranno essere eseguite a cura e a spese dello stesso concessionario, previo consenso scritto dell'Amministrazione, con l'osservanza delle modalità e cautele fissate anche in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché sotto la sorveglianza e secondo le eventuali prescrizioni impartite.

Nell'ipotesi di esecuzione dei lavori di adattamento e/o di migliorie dei locali o delle aree adibiti ad asilo nido senza l'osservanza di quanto stabilito nel comma precedente, il concessionario sarà tenuto alla rimessa in pristino, oltre al risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 10

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Il concessionario s'impegna ad eseguire a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e la piccola manutenzione dei locali utilizzati.

La manutenzione straordinaria non si intende a carico del concessionario, salvo che i predetti lavori si siano resi necessari a causa della mancata o insufficiente manutenzione ordinaria.

Ove il concessionario non provveda, il MIT, dopo aver invitato la controparte, con lettera raccomandata, ad effettuare le opere ritenute indispensabili entro il termine di trenta giorni, ne darà comunicazione all'Agenzia del Demanio al fine di permetterne l'esecuzione in danno, addebitando alla controparte ogni spesa sostenuta nonché gli eventuali oneri derivanti dal ritardato adempimento dei lavori.

ARTICOLO 11

Custodia dei locali

Il concessionario si impegna a conservare i locali adibiti ad asilo nido con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarlo in buono stato evitando guasti e deterioramenti, pena il risarcimento dei danni.

Il concessionario, che si impegna, altresì, d informare il M.I.T. su qualsiasi mutamento, evento o danno riguardante i locali utilizzati, assume gli obblighi tipici del custode in relazione al locale in uso e ne risponde in caso di perdita o deterioramento, qualora non provi che l'evento lamentato si è verificato per cause ad esso non imputabili.

ARTICOLO 12

Interventi riparativi

Il M.I.T. non garantisce il concessionario da eventuali danni occorsi nei locali adibiti ad asilo nido o sulle attrezzature dovuti a inattività del concessionario medesimo rispetto ad interventi riparativi ritardati ovvero non eseguiti.

Il concessionario esonera espressamente il Ministero da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti eventualmente subiti dal medesimo per fatto doloso o colposo di terzi.

ARTICOLO 13

Utenze

Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento di un canone mensile forfettario di euro 625 mensile a titolo di rimborso spese e utenze. Il corrispettivo dovuto per la fruizione dei servizi comuni dovrà essere effettuato entro il 5 di ogni mese, tramite conto corrente postale n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Sato oppure mediante bonifico bancario a favore della medesima Tesoreria utilizzando il codice IBAN: IT0R0100003245348015357003 ovvero presso la filiale di Roma della Banca d'Italia.

Affinché il versamento venga correttamente imputato occorrerà specificare nella causale:

- il motivo del versamento ed il relativo importo;
- il Capo XV ed il Capitolo 3570/03: "entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari".

La quietanza di versamento ovvero copia del bonifico effettuato dovrà essere trasmessa a questo Ministero – Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali – via PEC all'indirizzo: dg.personale-div1@pec.mit.gov.it.

ARTICOLO 14

Obblighi a carico del M.I.T.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assume a proprio carico i seguenti obblighi:

- la messa a disposizione dei locali idonei per le attività dei nidi aziendali;
- la pulizia straordinaria della pavimentazione anti-trauma e disinfestazione delle aree esterne dei micronidi;
- la copertura assicurativa dell'immobile;
- la supervisione di quanto previsto nel DVR;
- le disposizioni per le procedure di emergenza in caso di abbandono delle strutture;
- le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento;
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- qualsiasi intervento di ristrutturazione dei locali adibiti ad asilo nido, necessari a rendere gli stessi conformi alla normativa vigente;
- la supervisione della gestione del servizio di asilo nido;
- il MIT si riserva il diritto e la facoltà di controllo sull'attuazione del progetto psico-pedagogico predisposto sulla base delle Linee guida allegate al presente Contratto e delle procedure di gestione;
- il MIT può intraprendere azioni di indirizzo delle normative relative all'igiene e sicurezza degli ambienti e di pubblicità nel rispetto delle normative sulla privacy;
- il MIT si riserva, altresì, di verificare periodicamente gli standard di qualità del servizio;
- il MIT verificherà periodicamente l'avvenuto pagamento delle retribuzioni del personale del concessionario;
- il MIT liquiderà il corrispettivo di propria competenza, individuato sulla base della tabella delle quote mensili a carico delle famiglie degli utenti interni, pubblicate sul sito ufficiale di questa amministrazione; ai fini della liquidazione il Concessionario dovrà presentare la seguente documentazione:
 - regolare fattura elettronica mensile, secondo la normativa vigente;
 - dichiarazione, ai sensi della legge sulla tracciabilità n.136/2010 e ss.mm.ii., contenente l'indicazione del conto corrente dedicato e il nominativo del responsabile dello stesso (una tantum);
 - modello mensile, redatto dalla coordinatrice dei micronidi, da cui risultino le assenze e le presenze in ciascun giorno del mese (Allegato B);
 - riepilogo mensile dei pagamenti inviato dal M.I.T. e approvato dall'Ufficio Contabilità del Concessionario che attesti l'avvenuto pagamento da parte degli utenti interni;
- il MIT è tenuto al rimborso degli acquisti di materiali ed attrezzature effettuati dal Concessionario in base all'art.6 co.5 del Capitolato.

ARTICOLO 15

Obblighi assicurativi

Il Concessionario è responsabile dei danni , di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose nell'esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto il M.I.T. da qualsiasi responsabilità connessa. Sono compresi nei danni anche quelli derivanti ad utenti e terzi dall'eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inidonee. Il Concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa per la tutela degli operatori, dei terzi e degli utenti minori, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso, per tutta la durata della presente concessione, stipulando apposite polizze con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00.

Il Concessionario, in caso di danni ai beni di proprietà del M.I.T., dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in mancanza, provvederà il M.I.T. addebitando al Concessionario il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali. Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico del Concessionario qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il M.I.T. di imperfezioni, malfunzionamenti e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

ARTICOLO 16

Cauzione Definitiva

Il Concessionario ha costituito, a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali in base all'art.103 del D.Lgs.50/2016 e secondo le modalità di cui al bando di gara, una garanzia fideiussoria pari ad euro.....mediante.....che prevede:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del MIT.

Tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di termine del contratto. La garanzia prestata potrà essere ridotta del 50% se il Concessionario è in possesso delle certificazioni menzionate nell'art.4 del Capitolato, salvo le ulteriori riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016.

La garanzia fideiussoria garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria ove l'importo della cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione prestata dal Concessionario per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario e per provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Concessionario medesimo per inadempimenti derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l'espletamento del servizio affidato.

ARTICOLO 17

Interruzione del servizio

Sia il M.I.T. sia il Concessionario hanno la facoltà di interrompere il servizio, fermo restando che la richiesta in tal senso del Concessionario dovrà essere debitamente motivata e fornita con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni di calendario; la richiesta da parte del M.I.T. potrà essere avanzata per ragioni di pubblica utilità e fornita con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni di calendario, e in tal caso, nessun indennizzo potrà essere preteso dal Concessionario.

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, il Concessionario dovrà, di norma, quando possibile, darne avviso al M.I.T. con anticipo di almeno quarantotto ore.

ARTICOLO 18

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 ss.mm.ii., è obbligato, a pena di nullità assoluta, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal M.I.T. e dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG).

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto corrente dedicato e' il seguente:
Banca....., codice IBAN:

La persona delegata ad operare sul predetto conto è il, nato a il e residente in) Via, Codice Fiscale in qualità di

Il Concessionario si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Concessionario, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale instaurato con sub appaltatori e sub contraenti che risultino inadempienti agli obblighi di tracciabilità previsti dalla suddetta disposizione di legge e ad informare contestualmente il Commissario e la Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo territorialmente competente.

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Il Concessionario si impegna ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche, tramite il conto corrente dedicato.

ARTICOLO 19

Penali

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto il M.I.T. avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del Concessionario penali da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a un massimo di € 2500,00 (duemilacinquecento/00).

Le sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Concessionario, anche qualora le irregolarità e/o le inadempienze riscontrate dipendessero da fatto di terzi.

La penale sarà applicata mediante deduzione sui pagamenti da effettuare, o, a discrezione dell'Amministrazione, potrà essere trattenuta sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata. Per l'applicazione delle penali il M.I.T. adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del Concessionario. La decisione definitiva verrà assunta dal Direttore Generale Legale Rappresentante dei Micronidi aziendali.

L'applicazione della penale non libera il Concessionario dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

L'importo stabilito della penale dovrà essere versato entro il quinto giorno del mese successivo alla contestazione, mediante versamento in conto Entrate Tesoro, Capitolo 3570/03: "entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Recupero, restituzioni e rimborsi vari", tramite conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato oppure mediante bonifico bancario a favore della medesima Tesoreria utilizzando il codice IBAN IT70R0100003245348015357003 ovvero presso la filiale di Roma della Banca d'Italia.

L'attestazione dell'avvenuto versamento ovvero copia del bonifico effettuato dovrà essere trasmessa a questo Ministero – Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali, - Div.1, via PEC all'indirizzo dg.personale-div1@pec.mit.gov.it.

ARTICOLO 20

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha la piena facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi e continuate inadempienze del Concessionario che a suo insindacabile giudizio comportino grave nocumento, grave perdita di immagine dell'Amministrazione e delle proprie strutture educative, nonché in caso di radicali modifiche al progetto educativo.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- interruzione del servizio per causa a sé imputabile;
- cessione totale del contratto a terzi;
- violazione in maniera grave e ripetuta delle normative di legge sull'igiene e sicurezza alimentare;
- perdita di uno o più requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;

- gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- omissione del pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute nonché del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione e dei minori iscritti;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti di lavoro collettivi;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- contravvenga al divieto di subconcessione di cui al successivo articolo 21.

La risoluzione del contratto per colpa, comporta l'obbligo al risarcimento dei danni.

Qualora il Concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giusta causa o giustificato motivo, verrà addebitato allo stesso l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altro gestore, a titolo di risarcimento. Tale recesso deve essere comunicato al MIT almeno 60 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fidejussoria.

In caso di gravi inadempienze l'Amministrazione intimerà al Concessionario, a mezzo di Raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 30 giorni ovvero nel diverso termine che verrà ivi indicato.

Nell'ipotesi che il Concessionario non dovesse provvedere, l'Amministrazione procederà di diritto alla risoluzione contrattuale, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere ad eccezione del pagamento delle prestazioni eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorgerà in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa in danno del Concessionario inadempiente e di escutere la cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 21

Subconcessione

E' vietata la subconcessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporaneo, fatta eccezione per i servizi di igiene, pulizia e lavaggio biancheria, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento danni e il rimborso delle spese sopportate dall'Amministrazione. Il concessionario deve aver indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art.174 del D.Lgs.50/2016. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto pregiudica la possibilità per il concessionario di ricorrere al subappalto.

Il concessionario dovrà trasmettere alla stazione appaltante i contratti dei servizi subappaltati e le informazioni necessarie ai fini del pagamento diretto ai sensi dell'articolo 174, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In ogni caso, il concessionario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

ARTICOLO 22
Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto e dei servizi oggetto del presente affidamento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento danni e il rimborso spese sopportate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 23
Cessione dell'azienda e/o mutamento dell'oggetto sociale

Il Concessionario, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta al M.I.T., trasmettendo tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno 30 giorni prima del compimento della stessa.

Il M.I.T. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario ovvero di recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui sopra fa sorgere in capo al M.I.T. la facoltà di recedere dal presente contratto.

ARTICOLO 24
Passaggio di gestione

Qualora si verificasse un'interruzione della concessione in corso di anno scolastico per causa imputabile al Concessionario, qualora la concessione fosse affidata ad altro operatore economico diverso dal presente, quest'ultimo si impegna a fornire l'assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

ARTICOLO 25
Cessazione e revoca d'ufficio

Nel caso di cessazione, annullamento d'ufficio, risoluzione per inadempimento della pubblica amministrazione o revoca per motivi di pubblico interesse si applica l'articolo 176 commi da 1 a 6, del D.Lgs n. 50 del 2016.

Il concessionario si obbliga ad allegare al contratto il piano economico finanziario della concessione con l'indicazione dei costi della gestione operativa.

ARTICOLO 26
Foro Competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma. È esclusa in ogni caso la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

ARTICOLO 27
Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio in Via

ARTICOLO 28
Risoluzione di diritto

Il presente contratto verrà risolto di diritto, qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 218/2012, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o cause di decadenza, sospensione o divieto, nei confronti del Concessionario e dei soggetti previsti dalla normativa antimafia.

ARTICOLO 29
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Al presente atto viene allegato il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) di cui all'art. 26, del D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e s.m.i., in quanto non si rilevano rischi da interferenze. I costi della sicurezza del lavoro sono pari ad € 14.600,00 (euro quattordicimilaseicento/00).

ARTICOLO 30
Obbligo di riservatezza

Il Concessionario si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del M.I.T. al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dal M.I.T. quale Pubblica Amministrazione, delle quali sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso affidato con il presente contratto. Inoltre, per quanto riguarda i dati sensibili relativi ai bambini e alle loro famiglie, dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 31
Norme di rinvio. Ordine di prevalenza

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di concessione di pubblici servizi, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed al codice civile.

In caso di discordanza tra i documenti contrattuali, verrà seguito il seguente ordine di

prevalenza:

- 1) Contratto;
- 2) Capitolato tecnico;
- 3) Offerta Tecnica ed Offerta Economica presentata in sede di gara dal Concessionario.

ARTICOLO 32

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro.

Il presente atto è inoltre non è soggetto a registrazione obbligatoria, ma sarà registrato a cura della parte interessata in caso d'uso.

Roma

Il Concessionario

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni civilistiche, il Concessionario dichiara espressamente di conoscere, accettare ed approvare, senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 secondo comma del Codice Civile, le clausole contenute negli artt. 3 (Tariffe), art.7 (Obblighi a carico del Concessionario) art.8 (Canone di locazione), art.13 (Utenze) art.16 (Cauzione definitiva), art.19 (Penali), art.20 (Risoluzione) del presente Contratto.

Il Concessionario

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
